

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4032

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati INNOCENTI, SCHIAVON, BALDI

Presentata il 3 ottobre 1975

Legge per il completamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, e per la lotta contro infezioni che menomano la produzione di alimenti carnei e lattei: mastiti, malattie neonatali, sterilità bovina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, iniziato, in Italia, con la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni — legge 23 gennaio 1968, n. 33 e legge 1° marzo 1972, n. 42 —, con il 1° gennaio 1975, è stato interrotto per decadenza della legge stessa.

Il completamento della profilassi delle suddette infezioni, già realizzato nella maggior parte delle nazioni zootecnicamente più progredite, costituisce, tuttavia, una necessità urgente e indilazionabile sotto aspetti diversi, cui si ritiene opportuno accennare brevemente.

1) *Aspetto sociale.* — La profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti garantisce la salute dell'operatore e delle famiglie addette alla custodia del bestiame. Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che l'agricoltore che presta la sua opera presso una stalla infetta da tubercolosi o da brucellosi corre gravi pericoli di contrarre le stesse malattie.

2) *Aspetto economico.* — Ove esistano allevamenti colpiti dalle infezioni in parola

il reddito potrà essere compromesso al punto da rendere antieconomico il lavoro ad essi dedicato. Tale considerazione vale altresì per gli altri interventi sanitari previsti dalla presente legge — mastiti, malattie neonatali, sterilità.

D'altro canto, senza le basi sanitarie ogni intervento nel settore zootecnico sarà destinato a dare risultati deludenti o quanto meno inferiori alle attese.

3) *Aspetto sanitario.* — Le attività sanitarie oggetto della presente legge garantiranno una produzione di carni e latte oltre che maggiore, per l'eliminazione delle perdite connesse con le infezioni sradicate, sicuramente esente da germi patogeni per il consumatore: germi che non sempre le moderne tecniche possono sufficientemente neutralizzare, e che costituiscono, comunque, costante pericolo per le categorie intermedie operanti tra la produzione e il consumo.

4) *Aspetto commerciale.* — Gli scambi internazionali e intracomunitari dei prodotti contenenti alimenti di origine animale saranno, come è noto, compromessi a

danno dell'economia italiana, ove tali profilassi non vengano realizzate sollecitamente.

Dalle poche considerazioni esposte appare evidente e doverosa l'approvazione della presente legge, che fornisce soprattutto la necessaria continuità ad una azione sanitaria già notevolmente avanzata, la cui interruzione ove non si provveda sollecitamente, verrà, in breve tempo, a compromettere i risultati raggiunti con gravi danni per l'economia zootecnica nazionale.

È ormai noto infatti che l'attività svolta nel decennio 1964-74 durante il quale le leggi citate hanno operato, oltre ad ottenere l'adesione e l'apprezzamento degli allevatori, ha dato risultati altamente positivi sia sotto l'aspetto economico che sanitario; all'inizio del 1975 il 90 per cento del patrimonio zootecnico nazionale era sotto controllo per la profilassi della tubercolosi ed il 30 per cento anche per la profilassi della brucellosi riducendo notevolmente le percentuali d'infezione e impedendo quell'ulteriore diffusione che si sarebbe verificata senza l'azione svolta.

L'attività già attuata, alla data citata, aveva infatti consentito di dichiarare ufficialmente indenni da tubercolosi 54 province e da brucellosi 19.

Bisogna tuttavia tener presente che le profilassi, oggetto della presente legge, non possono ritenersi attività esaurite con la dichiarazione di province indenni, ma richiedono un controllo periodico per l'accertamento di una continuità sanitaria.

L'importanza delle finalità, del resto, giustifica e compensa la spesa occorrente: infatti, dal lato economico, soltanto l'eliminazione delle perdite prodotte dalle infezioni costituisce un bilancio più che attivo, nei confronti della spesa, per l'economia nazionale.

I danni prodotti dalle infezioni in parola vengono da varie fonti valutati in centinaia di miliardi annui; al riguardo è stato calcolato che essi incidono annualmente con una perdita di 150.000 lire per ogni addetto all'agricoltura e di 10.000 lire per ogni italiano.

È in base alle considerazioni esposte che viene presentata la presente proposta di legge la cui urgente approvazione appare particolarmente necessaria.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento complessivo di 150 miliardi in ragione di 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980 e la ripartizione tra le Regio-

ni e le Province autonome in ragione al patrimonio zootecnico interessato alle attività sanitarie elencate.

Prevede inoltre le modalità della ripartizione, stabilendo altresì il termine entro il quale la stessa deve avvenire, ad evitare ritardi nello svolgimento dei programmi sanitari.

Lo stanziamento di 25 miliardi in luogo dei 15 richiesti dal Ministero della sanità è giustificato dalle attività sanitarie aggiunte; profilassi delle mastiti, delle malattie neonatali e della sfera genitale, oltre che dall'aumento dei costi.

L'articolo 2 detta la normativa fondamentale per l'attuazione delle profilassi, demanda al Ministero della sanità, di concerto con altri Ministeri interessati, l'emanazione delle norme a carattere nazionale in base alle quali dovranno essere attuati i programmi sanitari provinciali.

Eleva l'indennità di abbattimento dei capi infetti o irrecuperabili a lire 100.000, stabilendo maggiorazioni progressive sulla base del patrimonio zootecnico posseduto da ciascun allevatore.

L'articolo 3 istituisce la commissione regionale per l'approvazione dei programmi provinciali, fissando i tempi di approvazione e finanziamento di essi.

L'articolo 4 prevede la commissione provinciale già esistente nella legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, alla quale è demandato l'obbligo di proporre i piani sanitari provinciali.

L'articolo 5 demanda al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'attuazione pratica dei piani di risanamento.

Fa obbligo alle Amministrazioni provinciali di collaborare con i mezzi ed il personale occorrente, per quanto concerne l'attuazione dei programmi provinciali, prevedendo a riguardo un contributo da parte della Regione fino al 70 per cento sulle spese sostenute.

L'articolo 6 prevede la delega agli uffici dei veterinari provinciali per l'esecuzione dei programmi e della spesa relativa, come già operato in passato con la legge 9 giugno 1964, n. 615.

L'articolo 7 ribadisce il disposto delle precedenti leggi in materia, circa il trasporto agli esercizi successivi delle somme

non impiegate nei precedenti esercizi e degli accreditamenti inestinti alla fine dell'anno finanziario.

Il disposto del presente articolo è particolarmente necessario ai fini di consentire la continuità dell'azione sanitaria, la cui interruzione, anche per ragioni contabili, ne menomerebbe l'efficacia.

L'articolo 8 ribadisce l'esenzione dal bollo delle pratiche amministrative concernenti le provvidenze disposte dalla legge stessa.

L'articolo 9 stabilisce le fonti di finanziamento relativo all'onere derivante dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta la somma di lire 150 miliardi in ragione di 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

La predetta somma sarà ripartita annualmente tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e tra le province autonome di Trento e Bolzano, in rapporto al patrimonio bovino ed ovino e tenuto conto della presenza di piccoli e medi allevamenti, per provvedere:

- a) alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;
- b) alla profilassi delle mastiti bovine;
- c) alla profilassi delle malattie neonatali dei vitelli;
- d) alla lotta contro la sterilità e infcondità dei bovini.

La ripartizione di cui al precedente comma sarà effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno, dal CIPE su proposta del Ministero della sanità d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'esercizio 1975 il riparto sarà effettuato entro il mese successivo alla promulgazione della presente legge.

ART. 2.

Le attività sanitarie elencate all'articolo precedente saranno attuate, in base ai programmi provinciali presentati dalle Commissioni di cui all'articolo 4 entro il mese di febbraio di ogni anno ed approvati, pre-

vio esame e parere della Commissione di cui all'articolo 3, entro il mese di aprile di ogni anno.

I programmi suddetti dovranno essere conformi alle direttive contenute nei piani di attuazione nazionali, per ciascuna delle attività sanitarie indicate, approvati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I piani di attuazione delle attività sanitarie elencate all'articolo 1, dovranno, tra l'altro, stabilire le norme e le modalità di attuazione, le misure per la protezione degli allevamenti indenni, i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche e di laboratorio, la marcatura ove occorra, e le modalità per l'abbattimento degli animali infetti o irrecuperabili alla produttività.

In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e della applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica e con idonee prove di laboratorio e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani nazionali di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.

Tale indennità non potrà essere in ogni caso superiore a lire 100.000 a capo bovino.

L'indennità di abbattimento è tuttavia aumentata:

a) del 40 per cento per i proprietari di una quantità di bovini non superiore a 10 capi;

b) del 30 per cento per i proprietari di una quantità di bovini non superiore a 15 capi;

c) del 20 per cento per i proprietari di una quantità di bovini non superiore a 20 capi;

d) del 10 per cento per i proprietari di una quantità di bovini non superiore a 30 capi.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 10.000 a capo.

ART. 3.

In ogni Regione a statuto ordinario e a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, una Commissione presieduta dall'assessore all'igiene e sanità e composta dall'assessore all'agricoltura o da un suo delegato, da un rappresentante delle amministrazioni provinciali, da un rappresentante dei comuni, da un rappresentante delle camere di commercio, dal dirigente i servizi veterinari della regione (per Trento e Bolzano tale membro è sostituito dal veterinario provinciale), dal direttore dell'istituto zooprofilattico o da un suo delegato, da un veterinario provinciale (eccetto Trento, Bolzano e Valle d'Aosta), da due veterinari scelti fra i nominativi segnalati dagli ordini, da due o tre (per le regioni con più di 4 province) rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative, approva i programmi presentati dalle Commissioni di cui all'articolo 4, propone il coordinamento delle attività e indica le direttive da impartire nell'ambito delle norme fissate dai piani nazionali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario regionale.

Il presidente della Giunta regionale nomina la Commissione, sancisce con decreto l'approvazione dei programmi, emana le norme e le direttive proposte dalla Commissione.

Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 4.

In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'ispettorato dell'agricoltura e delle foreste, dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, da due rappresentanti degli allevatori

scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, da un rappresentante degli enti lattiero-caseari, e da un rappresentante dell'ordine dei veterinari, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario o impiegato dell'ufficio del veterinario provinciale.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 5.

I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale con la collaborazione delle associazioni provinciali degli allevatori. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.

Le amministrazioni provinciali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 4, sono tenute a fornire agli uffici dei veterinari provinciali la collaborazione necessaria per l'attuazione amministrativa dei provvedimenti nonché i mezzi per le disinfezioni occorrenti.

Per tali incombenze le Regioni corrisponderanno alle amministrazioni provinciali contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute. Qualora le spese amministrative e quelle per le disinfezioni occorrenti siano sostenute da consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria il rimborso delle stesse va affermato nella misura del 70 per cento dalle Regioni e dal restante 30 per cento, dalle amministrazioni provinciali.

ART. 6.

Le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 saranno eseguite a mezzo degli uffici dei veterinari provinciali, ai quali le Regioni trasferiranno i fondi occorrenti per ciascun esercizio secondo i piani provinciali approvati a norma dell'articolo 4.

ART. 7.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impiegate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Gli ordini di accreditamento emessi ai fini del precedente articolo 6, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.

ART. 8.

Sono esenti da bollo le domande, gli atti e tutti i documenti occorrenti per conseguire le indennità e le altre previdenze disposte per effetto della presente legge.

ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con l'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e, ove occorra, con trasferimento dei fondi stanziati per lo sviluppo della zootecnica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.